

COMUNE DI MARRADI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
E ALL'OCCUPAZIONE

"Cresci Marradi I.M.U."

Art. 1) Oggetto

Il comune di Marradi, avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, si dota del presente Regolamento con lo scopo di promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino, supportando l'avvio di nuove imprese.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il comune di Marradi determinerà annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili che costituirà il limite massimo di spesa annuale.

Gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire gli obiettivi indicati nel primo comma del presente articolo, sono costituiti da incentivi sotto forma di contributi, meglio indicati all'art. 5.

Art. 2) Finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione di incentivi in favore di imprese, con sede operativa e legale nel territorio del Comune di Marradi, costituite successivamente all'approvazione del presente regolamento.

Art. 3) Definizione di Impresa

Si intende come impresa, ogni soggetto IVA, dalla ditta individuale senza dipendenti, alla società di persone e di capitali, con sede legale e operativa nel territorio comunale di Marradi.

Art. 4) Incentivi

Gli incentivi per le imprese di cui all'art. 3, consistono nell'erogazione di un contributo una tantum in seguito alla costituzione di una nuova impresa o all'effettuazione di investimenti. Gli incentivi sono parametrati, in percentuale, al tributo IMU pagato riferito all'anno precedente dall'impresa e relativi agli immobili direttamente e interamente utilizzati all'interno del proprio ciclo produttivo.

Tali incentivi verranno erogati entro 60 gg dalla la fine di ogni esercizio finanziario o dalla data di approvazione del bilancio di previsione se successiva al 31 dicembre.

La quantificazione degli incentivi sarà determinata nella misura consentita dalle disponibilità previste in bilancio, nelle modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 5) Ottenimento degli incentivi

Hanno diritto all'incentivo, le imprese di cui all'art. 3 che siano state costituite durante l'esercizio finanziario.

L'incentivo corrisponde ad un contributo triennale e sarà articolato come segue:

- incentivo pari al 100% dell'imposta pagata per il primo anno;
- incentivo pari al 50% dell'imposta pagata per il secondo anno;
- incentivo pari al 25% dell'imposta pagata per il terzo anno;

Qualora l'impresa sia al contempo beneficiaria degli incentivi previsti dall'art. 30-ter Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019) verrà inoltre corrisposto un contributo pari all'importo dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

Art. 6) Settori di intervento

Ai fini della concessione degli incentivi previsti dal presente Regolamento, le imprese di cui al precedente art. 3, dovranno appartenere ai seguenti settori: industria, artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in genere, commercio all'ingrosso e al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ambiente, sport e tempo libero.

Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il "compro oro", sale giochi, sale scommesse, locali con slot machines, centro massaggi e sexy shop. Art.

Art. 7) Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Possono presentare domanda di erogazione di incentivo, sotto forma di contributo di cui al presente Regolamento, le imprese di cui al precedente art. 3 che, alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

1. Siano imprese in attività;
2. Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel comune di Marradi;

3. Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
4. Non siano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 in materia di Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
5. Non abbiano pendenze debitorie nei confronti del Comune di Marradi a qualsiasi titolo;
6. Siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. □

Art. 8) Presentazione della domanda

I soggetti che intendono usufruire degli incentivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono presentare al comune di Marradi - Ufficio Attività Produttive - entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita istanza di erogazione dell'incentivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 7 e idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento del tributo comunale di cui all'articolo 4, riferito all'anno precedente.

Dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

- atto di costituzione;
- iscrizione al registro delle imprese;
- iscrizione al REA.

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive procederà al controllo amministrativo delle istanze che comporta la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande presentate.

Art. 9) Controllo di ricevibilità:

Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre i limiti stabiliti;

- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal comune di Marradi;
- non compilate nelle modalità previste;
- prive della firma del richiedente;
- non complete nella documentazione richiesta.

Art. 10) Controllo di ammissibilità e selezione delle domande:

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità al fine di verificare l'inesistenza di cause di esclusione specifiche come previste dall'art. 7 del presente Regolamento. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza e quindi la sua archiviazione. Alla conclusione dei controlli, il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive determinerà, con proprio atto, la quantificazione dell'incentivo, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Art. 11) Revoche

Il comune di Marradi procede alla revoca parziale o totale degli incentivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle eventuali inadempienze da parte dell'impresa. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero degli eventuali incentivi concessi e delle spese collegate, qualora risulti che non sono presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione agli incentivi.

Art. 12) Rispetto dei limiti "De minimis"

Gli incentivi di cui al presente Regolamento rientrano nel regime dei contributi "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013 e pertanto, per poter usufruire dell'incentivo, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 13) Trattamento dati personali

Il candidato agli incentivi di cui al presente Regolamento autorizza il Comune di Marradi e gli operatori e funzionari, anche esterni, incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o rinvenienti da fonti terze, riguardanti la sua persona/società che verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente Regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 12) Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.